

**Modifica della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)**

**Sommario**

Preambolo

- Art. 1- Modifica dell'art. 34 della l.r. 21/2010
- Art. 2- Modifica dell'art. 35 della l.r. 21/2010
- Art. 3- Modifica dell'art. 36 della l.r. 21/2010
- Art. 4- Modifica dell'art. 39 della l.r. 21/2010
- Art. 5- Modifica dell'art. 40 della l.r. 21/2010
- Art. 6- Modifica dell'art. 43 della l.r. 21/2010
- Art. 7- Modifica dell'art. 53 della l.r. 21/2010

**Preambolo**

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

vista la legge 10 aprile 1985, n. 163 “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;

visto il decreto del Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1 luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163”;

visto l'articolo 4, comma 1, lettere b) ed m) dello Statuto regionale;

vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Considerato quanto segue:

1. Occorre effettuare alcune modifiche alla l.r. 21/2010 a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) 1 luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 10 aprile 1985, n. 163”, che

- produce conseguenze significative anche sul sostegno regionale ai soggetti così riconfigurati a livello statale.
2. Il D.M. 1 luglio 2014, all'articolo 3 comma 5, individua per l'ambito della prosa una suddivisione in settori che prevede, tra gli altri, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, diversamente da quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 novembre 2007 recante “Criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività teatrali” che prevedevano invece i teatri di produzione ad iniziativa pubblica e i teatri stabili di innovazione.
  3. Gli articoli 10 e 11 del D.M. 1 luglio 2014 introducono, rispettivamente, la definizione di:
    - “Teatro nazionale” come organismo che svolge attività teatrale “di notevole prestigio nazionale e internazionale”, e che si connota per la propria “tradizione e storicità”.
    - “Teatro di rilevante interesse culturale”, come organismo che svolge attività di produzione teatrale di “rilevante interesse culturale prevalentemente nell’ambito della regione di appartenenza”.
  4. I citati articoli 10 e 11 del D.M. 1 luglio 2014 stabiliscono, rispettivamente, la seguente condizione, congiuntamente ad altre, per la concessione di contributi da parte del MIBACT :
    - per i Teatri nazionali, “ l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale”.
    - per i Teatri di rilevante interesse culturale, “l'impegno degli enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale”.
  5. Si rende necessario, pertanto, apportare le modifiche sia all'apparato definitorio che alle forme del sostegno regionale della l.r. 21/2010 al fine di prevedere per i soggetti che operano nel settore dello spettacolo dal vivo la possibilità di accedere ai contributi regionali e, conseguentemente, permettere agli stessi di concorrere per l'ottenimento dei contributi in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, secondo le nuove disposizioni del D.M. 1 luglio 2014.
  6. L’articolo 43, comma 1, lettera b), del D.M. 1 luglio 2014 introduce, inoltre, tra le azioni trasversali, la concessione di un contributo a soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che realizzino, tra gli altri, progetti finalizzati alla coesione e all’inclusione sociale.
  7. In armonia con la norma citata al punto 6, si ritiene opportuno specificare, all’articolo 39, comma 2, della l.r. 21/2010, la linea di sostegno finanziario a progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale.

## Art. 1

### Modifica dell'art. 34 della l.r. 21/2010

1. All'articolo 34 comma 1 lettera c) della legge regionale 25 gennaio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e a attività culturali) le parole “gli enti dello spettacolo cui la Regione partecipa” sono sostituite dalle parole seguenti: “gli organismi dello spettacolo dal vivo”.
2. All'articolo 34 comma 1 lettera d) della l.r. 21/2010 le parole “dei teatri stabili d'innovazione” sono soppresse.
3. All'articolo 34 comma 1 lettera e) della l.r. 21/2010 la parola “enti” è sostituita dalla parola seguente: “organismi”.

## Art. 2

### Modifica dell'art. 35 della l.r. 21/2010

1. All'articolo 35 comma 2 della l.r. 21/2010 dopo la parola “enti” sono aggiunte le parole seguenti: “e dagli organismi”.

## Art. 3

### Modifica dell'art. 36 della l.r. 21/2010

1. Nella rubrica dell'articolo 36 della l.r. 21/2010 la parola “enti” è sostituita dalla parola seguente: “organismi”.
2. All'articolo 36 comma 1 della l.r. 21/2010 la parola “enti” è sostituita dalla parola seguente: “organismi”. Le parole “negli ambiti della tutela

della tradizione, della formazione”, sono sostituite dalla parola seguente: “nell'ambito”.

3. All'articolo 36 comma 4 della l.r. 21/2010 la parola “enti” è sostituita dalla parola seguente: “organismi”.
4. All'articolo 36 comma 5 le parole “e sono previste le modalità e i termini per l'accreditamento” sono sostituite dalle parole seguenti: “. Le modalità e i termini per l'accreditamento sono stabiliti negli atti attuativi del piano della cultura di cui all'articolo 5.”

#### Art. 4

##### Modifica dell'art. 39 della l.r. 21/2010

1. La lettera b) dell'articolo 39 comma 1 della l.r. 21/2010 è sostituita dalla seguente: “ b) il concorso alle spese per l'attività degli organismi dello spettacolo dal vivo che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità, nonché gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale”.
2. All'articolo 39 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 le parole “dei teatri stabili d'innovazione” sono soppresse.
3. All'articolo 39 comma 2 lettera a) della l.r. 21/2010 la parola “enti” è sostituita dalla parola seguente: “organismi”.
4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 21/2010 è aggiunta la seguente lettera: “e bis) per progetti di promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo e di realizzazione di attività di socializzazione della popolazione detenuta e di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale”.

#### Art. 5

##### Modifica dell'art. 40 della l.r. 21/2010

1. All'articolo 40 comma 3 della l.r. 21/2010, dopo le parole “di cui all'articolo 39 comma 2”, la parola “a” è soppressa.

## Art. 6

### Modifica dell'art. 43 della l.r. 21/2010

1. Il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 21/2010 è soppresso.
2. All'articolo 43 comma 4 della l.r. 21/2010 le parole “alle fondazioni di cui al comma 1 e 2” sono sostituite dalle parole seguenti: “alla fondazione di cui al comma 1”.

## Art. 7

### Modifica dell'art. 53 della l.r. 21/2010

1. Alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 21/2010 le parole “le modalità e i termini” sono soppresse. La parola “enti” è sostituita dalla parola seguente: “organismi”.